



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA PER
STUDENTESSE E STUDENTI IMPOSSIBILITATI A FREQUENTARE
INSEGNAMENTI OFFERTI DAL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZA
DELL'INFORMAZIONE**



Indice

Art. 1 – Finalità	3
Art. 2 – Categorie di studentesse e studenti impossibilitati a frequentare	3
Art. 3 – Misure per la fruizione della didattica per studenti/esse impossibilitati a frequentare	4
Art. 4 – Modalità per l'accesso alle misure per la fruizione della didattica	5
Art. 5 – Monitoraggio delle misure realizzate	5



Art. 1 – Finalità

- 1) Le presenti Linee guida forniscono indicazioni riguardo alla programmazione ed erogazione dell'offerta didattica annuale relativa ai corsi di studio del DISI, con riferimento alle situazioni delle e degli studenti impossibilitati a frequentare.
- 2) Le misure definite in questo documento sono finalizzate a offrire un'esperienza didattica agli/le studenti i quali si trovano in situazioni che impediscono loro di partecipare in tutto o in parte alle attività formative in presenza nelle sedi dell'Ateneo. Le misure sono in ogni caso finalizzate a promuovere l'inclusione e tutelare le diversità.
- 3) Tali misure rappresentano raccomandazioni che i singoli docenti del DISI sono invitati a prendere in considerazione, e non sono in alcun modo vincolanti. Per cui, esse non costituiscono in alcun modo né un diritto per le categorie di studenti e studentesse elencati nel successivo Articolo 2, né un obbligo per il docente.

Art. 2 – Categorie di studentesse e studenti impossibilitati a frequentare

- 1) Ai sensi di queste Linee guida rientrano nelle categorie di studenti e studentesse impossibilitati a frequentare le attività formative in presenza:
 - a) le/gli studenti che si trovano in uno stato di compromesso benessere psico-fisico che impedisce loro, per un tempo prolungato, di recarsi in Ateneo durante i periodi di erogazione della didattica;
 - b) le/gli studenti in procinto di diventare genitori o che sono neo-genitori, le studentesse gestanti;
 - c) le/gli studenti caregiver;
 - d) le/gli studenti utenti del Servizio Inclusione Comunità Studentesca o del Servizio di Consulenza psicologia dell'Ateneo;
 - e) le/gli studenti sottoposti a misure detentive che impediscono l'accesso all'Ateneo;
 - f) le/gli studenti del progetto Top sport e Top Team di Ateneo;
 - g) le/gli studenti che hanno impegni lavorativi, i cui orari non sono modificabili e pertanto sovrapposti in modo significativo all'orario delle loro lezioni;
 - h) le/gli studenti che venissero a trovarsi in condizioni non rientranti in quelle sopra elencate e meritevoli di tutela previa valutazione degli Organi di Ateneo e/o degli Organi del DISI (a titolo di esempio, studenti pendolari che sono impossibilitati a raggiungere l'Ateneo, per un tempo prolungato, a causa di calamità naturali, di limitazioni a tutela della sanità pubblica, altro)



Art. 3 – Misure per la fruizione della didattica per studenti/esse impossibilitati a frequentare

1) Le misure per agevolare la fruizione delle attività formative per le categorie di studenti di cui all'articolo precedente si articolano in:

- a) uno o più momenti di incontro fra il docente/tutor e i discenti, prevalentemente in modalità online, nei periodi di svolgimento della didattica;
- b) materiali resi disponibili online e finalizzati all'apprendimento da parte dello/a studente il/la quale non può frequentare in presenza un numero significativo di lezioni; fra questi materiali possono rientrare le registrazioni di lezioni e in particolare di quelle che costituiscono il background teorico delle discipline, che introducono gli argomenti o che sono finalizzate a creare connessioni fra i temi trattati nel corso;
- c) organizzazione dell'orario di ricevimento da parte di tutti i docenti, anche in modalità online, reso disponibile all'inizio del corso a tutti gli studenti e tempestivamente aggiornato nei casi di modifiche;
- d) nel caso di esami orali, il docente è invitato a comunicare l'organizzazione in turni nella stessa giornata o, nel caso in cui si renda necessario in relazione al numero di iscritti/presenti, anche in più giorni;
- e) organizzazione degli appelli in modo da favorire giorni della settimana e orari diversi da un appello all'altro compatibilmente con i vincoli logistici e organizzativi.

2) Fermo restando che gli esami si svolgono in presenza nelle sedi dell'Ateneo, limitatamente agli/le studenti che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 2, i quali svolgono in presenza la parte scritta dell'appello, a cui segue la parte orale, viene lasciata facoltà al docente di svolgere la parte orale a distanza.

3) Il docente può prevedere lo svolgimento di fino a due appelli (per anno accademico) interamente in modalità a distanza esclusivamente per le fattispecie elencate di seguito:

- a) casi debitamente documentati, nonché validati dal Servizio Inclusione Comunità Studentesca in collaborazione dai/le Delegati/e per il supporto alle disabilità di Dipartimento/Centro;
- b) casi individuati in specifiche disposizioni da parte dell'Ateneo (studenti top sport, studenti in stato di detenzione).

3) Indipendentemente dalle misure realizzate o che si intendono realizzare durante lo svolgimento delle lezioni e nel corso degli esami di profitto, per ogni insegnamento erogato nei corsi di studio in ogni anno accademico si deve attivare la rispettiva comunità nel sistema di didattica online di Ateneo (Moodle). All'interno della comunità sono indicate le misure adottate dal/i docente/i che erogano l'insegnamento, ferma restando la facoltà di fare rinvio, all'interno della comunità di Moodle, anche ad altri strumenti complementari o sostitutivi.



Art. 4 – Dichiarazione della/o studente e accesso alle misure per la fruizione della didattica

1) La studentessa/lo studente che rientra in una delle categorie di cui all'art.2, è tenuto a produrre online un'autodichiarazione sul sistema predisposto dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. Il sistema rilascia un'attestazione che è tenuto a presentare al docente:

- a) Entro 15 giorni dall'inizio delle lezioni al fine di richiedere l'accesso alle misure di cui all'art.3.1.a,b,c;
- b) Entro 15 giorni dalla data degli appelli al fine di poter usufruire delle misure di cui all'art.3.1.d,e, nonché agli art.3.2 e 3.3;

2) La misura di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) è riservata alle/agli studenti di cui all'art.2 le/i quali sono impossibilitati a frequentare le lezioni. La misura di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) è riservata alle/agli studenti di cui all'art.2, le/i quali sono impossibilitati a sostenere l'appello nella data e orario stabiliti dalla Struttura accademica.

3) Le restanti misure di cui all'art. 3 comma 1 sono accessibili a tutti gli studenti che seguono l'attività formativa, benché siano realizzate soprattutto per gli studenti che sono impossibilitati a frequentare in tutto o in parte le lezioni.

4) La/lo studente che rientra in una o più tipologie di cui all'art. 2, la/il quale all'interno di un insegnamento non riscontrasse l'attivazione di una o più misure di cui all'art.3, ne farà richiesta al docente. In caso di mancato riscontro, lo studente potrà rivolgersi ai rappresentanti degli studenti per segnalare la mancata adozione delle misure da parte del docente.

Art. 5 – Monitoraggio delle misure realizzate

1) Il processo di monitoraggio si svolgerà sulla base di quanto previsto dagli Organi di Ateneo nelle Linee Guida approvate dal Senato Accademico in data 07/06/2023.